

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6354 del 13/12/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - SURGITAL SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA N. 16/1, - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4B3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6668 del 13/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tredici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **SURGITAL SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA N. 16/1, - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4B3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Surgital SpA** avente sede legale in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1, (CF/P.IVA 01066170398) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021;
- l'assetto impiantistico autorizzato con tale AIA comprende, tra l'altro, una centrale di cogenerazione alimentata a metano, di potenza termica nominale pari a 13,8 MWt, oggetto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 115/2008 e dell'art. 16 della LR n. 26/2004 e smi rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 428 del 06/08/2008 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 03/08/2022 (ns. PG/2022/129854 del 05/08/2022), riguardante la sostituzione di alcuni componenti dell'impianto di cogenerazione (motore endotermico e generatore elettrico ad esso associato);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture

autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che:

- la suddetta comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA costituisce endoprocedimento della procedura di modifica dell'Autorizzazione Unica energetica di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 428 del 06/08/2008 e smi, per cui Surgital SpA ha presentato in data 04/08/2022 apposita istanza, acquisita agli atti di questa Agenzia con ns. PG/2022/129633, per la sostituzione di alcuni componenti dell'impianto di cogenerazione (motore endotermico e generatore elettrico ad esso associato);
- l'avvio del procedimento di modifica dell'AU energetica richiesta coincideva con la data di presentazione della domanda avvenuta il 04/08/2022 (ns. PG/2022/129633 del 04/08/2022);
- nell'ambito della procedura di modifica dell'AU energetica veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per l'aggiornamento dell'AIA, che organizzava i lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in data 05/09/2022 (convocata in modalità telematica con nota ns. PG/2022/136331 del 18/08/2022) da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, illustrati nel dettaglio nella prima seduta della conferenza dei servizi e riportati nel verbale della seduta, trasmesso al gestore con nota PG/2022/146164 del 07/09/2022, con sospensione dei termini del procedimento;
  - a seguito della presentazione da parte del gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 25/10/2022 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2022/176060 del 25/10/2022), si teneva in data 06/12/2022 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (convocata in modalità telematica con nota ns. PG 2022/186738 del 14.11.2022) che concludeva i lavori approvando le modifiche proposte (come da verbale agli atti di questa Agenzia ns. PG/2022/200829 del 06/12/2022);
- con nota PG/2022/186421 del 14/11/2022 veniva acquisito il parere favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, comprensivo di valutazione tecnica per le matrici emissioni in atmosfera e rumore, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/136750 del 19/08/2022;
- nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i pareri favorevoli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell'AUSL della Romagna;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che gli interventi prospettati di sostituzione dei componenti dell'impianto di cogenerazione (motore endotermico e generatore elettrico ad esso accoppiato, di potenza termica nominale pari a 13,8 MWt) con una nuova unità anch'essa alimentata a gas naturale di potenza termica nominale pari a 9,818 MWt, comportano una diminuzione della potenza termica nominale già autorizzata, per cui la connessa attività energetica svolta nel sito, anche nell'assetto impiantistico modificato, risulta inferiore al valore della grandezza oggetto della soglia di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi (50 MWt);

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n.

58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2), lettera b) della LR n. 26/2004 e smi, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale viene compreso nella modifica dell'AU energetica citata nelle premesse. L'attuazione degli interventi di modifica riguardanti la sostituzione di alcuni componenti dell'impianto di cogenerazione oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale è pertanto subordinata al rilascio del predetto provvedimento di modifica dell'AU energetica, con successiva propria determinazione;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AIA, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni, così come comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Surgital SpA** avente sede legale in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1, (CF/P.IVA 01066170398) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando la sezione B della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 come segue:

#### **B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 03/08/2022 (ns. PG/2022/129854 del 05/08/2022), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE*

delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 con versamento effettuato in data 19/07/2022 per un importo pari a € 250,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche, come comunicate dal gestore in data 03/08/2022 (ns. PG/2022/129854 del 05/08/2022):

- verranno sostituiti alcuni componenti dell'impianto di cogenerazione, ormai giunti a fine vita tecnica per il raggiungimento del limite massimo di ore di esercizio previste. In particolare verranno sostituiti il motore endotermico e il generatore elettrico ad esso accoppiato e verrà installata una nuova unità, anch'essa alimentata a gas naturale, caratterizzata da una potenza termica nominale pari a 9,818 MWt (attualmente la potenza termica installata è di 13,8 MWt). Verrà inoltre sostituito lo scambiatore di calore utilizzato per la produzione di acqua calda mediante il recupero dell'energia termica di scarto dell'olio lubrificante, dell'acqua di raffreddamento del motore endotermico e del primo stadio dell'aftercooler, installando un modello opportunamente dimensionato in funzione dei nuovi carichi termici da smaltire.

Le interconnessioni elettriche dell'impianto di cogenerazione esistente con la rete elettrica nazionale e la rete elettrica di stabilimento resteranno invariate (i cavi elettrici non subiranno modifiche in quanto a sezioni, valori nominali di tensione e percorsi dei relativi cavidotti) al pari della restante impiantistica di centrale, compreso il sistema di abbattimento DeNOx - SCR delle emissioni di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx) presente a monte del punto di emissione in atmosfera E45.

Il nuovo gruppo di cogenerazione potrà operare, analogamente a quello esistente, ad un carico elettrico compreso tra il 50% ed il 100% del carico nominale della macchina: pertanto il 50% rappresenta il minimo tecnico di funzionamento dell'impianto, al di sotto del quale lo stesso opererà solo durante le fasi di avviamento o spegnimento.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, il nuovo motore endotermico sarà dotato di apposito Sistema di Controllo della Combustione (SCC) in grado di consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, realizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 294, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Verrà inoltre smantellato il sistema di monitoraggio in continuo attualmente installato sull'emissione E45, che verrà monitorata con misure discontinue periodiche;

2.c) Il **paragrafo D2.4.2 "Emissioni convogliate"** dell'Allegato Sezione D della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 è aggiornato come segue:

- al punto "**Limiti emissioni**", quanto stabilito per il punto di emissione in atmosfera E45 è sostituito con quanto di seguito riportato:

**PUNTO DI EMISSIONE E45 -CENTRALE IMPIANTO DI COGENERAZIONE DA 9,818 MWt**

Portata massima	Nm <sup>3</sup> /h	26.455
Altezza	m	21
Durata	h/g	18
Temperatura minima	°C	105

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti**

Ossidi di azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	95
Monossido di carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	240
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	50
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	2

**I valori limite sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.**

- al punto "**Prescrizioni**" è aggiunto quanto segue:
  - 3) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo motore dell'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E45 non deve avere durata superiore a **2 mesi**.
  - 4) Per il punto di emissione E45 deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dell'impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere

trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna, entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.

- al punto “**Monitoraggio**”, quanto stabilito per il punto di emissione in atmosfera E45 è sostituito con quanto di seguito riportato:

<i>Emissione</i>	<i>Reparto/ macchina</i>	<i>Parametri</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Registrazione</i>
...omissis...				
E45	Impianto di cogenerazione	NOx, CO, Polveri, Ammoniaca	Annuale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo (disco di rete disponibile su Ambiente). I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3
...omissis...				

- al punto “**Requisiti specifici di notifica**”, è aggiunto quanto di seguito riportato:
  - Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio del nuovo motore dell'impianto di cogenerazione, afferente al punto di emissione in atmosfera **E45**.  
Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di messa a regime di tale impianto.

2.d) Il **paragrafo D2.4.3 “Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni - SMCE”** dell'Allegato Sezione D della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 è eliminato;

2.e) Al **paragrafo D3.1.1 “Emissioni in atmosfera”** dell'Allegato Sezione D della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021, punto “**Metodi di campionamento e misura**” la tabella ivi riportata è aggiornata aggiungendo quanto segue:

<i>Parametro/inquinante</i>	<i>Metodica analitica</i>
...omissis...	
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984

3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2), lettera b) della LR n. 26/2004 e smi, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale viene compreso nella modifica dell'AU energetica citata nelle premesse. L'attuazione degli interventi di modifica oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale è pertanto subordinata al rilascio del predetto provvedimento di modifica dell'AU energetica, con successiva propria determinazione;

5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*(Dott. Ermanno Errani)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**